

8623

MESSAGGIO

del

**Consiglio federale all'Assemblea federale per l'approvazione
dell'accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'esenzione
doganale sull'importazione di materiale didattico destinato alle
scuole svizzere in Italia e italiane in Svizzera**

(Del 30 novembre 1962)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Abbiamo l'onore di proporvi l'approvazione dell'accordo italo-svizzero per l'esenzione doganale sull'importazione di materiale didattico destinato alle scuole svizzere in Italia e italiane in Svizzera, firmato a Roma il 15 dicembre 1961.

I

Per i loro scopi formativi, le scuole svizzere in Italia sussidiate dalla Confederazione (Catania, Firenze, Genova, Luino, Milano, Napoli e Roma), comprendenti attualmente 65 professori principali e circa 1300 allievi, hanno costantemente dovuto importare dalla Svizzera del materiale didattico e, sovente, anche attrezzature e mobilio. Giusta la legislazione italiana, queste importazioni sono gravate dei diritti doganali; ne consegue un aumento delle spese d'esercizio delle scuole, particolarmente sensibile per questi istituti dai mezzi già limitati. Nel 1952, per esempio, si sarebbero dovuti pagare 3500 fr. di dazio per del materiale di fisica che un privato aveva donato alle scuole svizzere di Genova, Firenze e Roma. Un caso così estremo indusse il Dipartimento dell'interno ad invitare la nostra ambasciata di Roma a proporre al Ministero italiano degli affari esteri la conclusione d'un accordo per l'esenzione doganale del materiale didattico, delle attrezzature e dei mobili scolastici destinati alle scuole svizzere in Italia e, reciprocamente, a quelle italiane in Svizzera. L'Italia assunse immediatamente un atteggiamento favorevole, tuttavia i negoziati andarono qualche po' a rilento in quanto l'accordo interessava veramente solo il nostro Paese, l'Italia non possedendo in Svizzera una scuola italiana vera e propria. Il rapporto di fatto venne però configurandosi come bilaterale

quando, qui da noi, si cominciarono ad istituire sempre più numerosi corsi di perfezionamento professionale e di formazione postscolastica per gli operai italiani in rapidissimo aumento. Su domanda dell'Italia, la Svizzera accettò d'includere questi corsi nell'ambito dell'accordo: l'ostacolo dell'unilateralità essendo così caduto, si giunse rapidamente alla conclusione del nuovo atto.

L'accordo, che reca la data del 15 dicembre 1961, prevede nel suo *articolo 1*, l'esenzione dai diritti doganali e da qualsiasi imposta, tassa o contributo dovuti per l'importazione del materiale didattico e di studio e del mobilio scolastico, necessari alle scuole svizzere in Italia ed italiane in Svizzera. Il disposto si applica parimente alle scuole primarie, secondarie e medie; sono pure inclusi i giardini d'infanzia annessi a dette scuole.

L'*articolo 2*, prevede la stessa agevolazione per i corsi d'addestramento e i corsi postscolastici istituiti per gli Svizzeri in Italia e per gli Italiani in Svizzera. In questo caso tuttavia restano esclusi dal beneficio dell'esenzione i mezzi tecnici ausiliari, il materiale d'uso corrente (utensili, impianti, materie prime) e i macchinari. Le agevolazioni disposte nei due primi articoli comportano come condizione essenziale, che tali corsi non abbiano scopo di lucro; ciò che è appunto il caso così delle scuole svizzere in Italia come dei corsi organizzati in Svizzera unicamente per gli operai italiani. L'importanza dell'accordo è data per noi dall'*articolo 1*, per l'Italia dall'*articolo 2*.

L'*articolo 3* reca un rinvio agli ordinamenti particolari che dispongono la concessione di agevolazioni doganali, imposte e tasse a favore dell'Istituto svizzero di Roma e del Centro di studi italiani di Zurigo; s'è preferito fare una riserva esplicita per evitare qualsiasi ambiguità.

L'*articolo 4* contiene le disposizioni di ratificazione, d'entrata in vigore e di disdetta.

II

L'accordo contribuisce a migliorare la situazione delle scuole svizzere in Italia e s'iscrive dunque perfettamente nella linea della politica praticata verso le scuole svizzere all'estero. Esso va accolto tanto più favorevolmente in quanto occorre prevedere un aumento delle importazioni di materiale didattico, di studio e di mobili scolastici in seguito alla costruzione d'un edificio per la scuola di Napoli e all'ampliamento di altre scuole svizzere in Italia. Né la legislazione vigente in Svizzera o in Italia, né l'accordo internazionale del 22 novembre 1950 voluto dall'UNESCO per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale (ratificato da noi nel 1953 [RU 1953, 475] ed anche dall'Italia) avrebbero potuto procurare delle agevolazioni così estese quali quelle apportate dal presente accordo.

Notiamo in ultimo che le autorità italiane hanno assicurato di voler semplificare al massimo le formalità dell'esenzione dal dazio, almeno quanto ai libri e alle riviste scolastiche; esse si sono pure dichiarate disposte ad accordare retroattivamente l'esenzione per quel materiale di fisica succitato che, nel 1952, era destinato alle scuole svizzere di Genova, Firenze e Roma.

L'accordo non è sottoposto al referendum facoltativo sui trattati internazionali (art. 89, cpv. 3, cost.) dato che possiamo disdirlo in ogni tempo.

Non abbiamo nessuna osservazione da fare quanto alla costituzionalità del disegno.

Fondandoci su quanto precede, vi raccomandiamo di accettare il disegno di decreto qui allegato.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 30 novembre 1962.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

P. Chaudet.

Il Cancelliere della Confederazione:

Gh. Oser.

**MESSAGGIO del Consiglio federale all'Assemblea federale per l'approvazione
dell'accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'esenzione doganale sull'importazione di
materiale didattico destinato alle scuole svizzere in Italia e Italiane in Svizzer...**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1962
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	50
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	8623
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	13.12.1962
Date	
Data	
Seite	1789-1791
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 467

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.